



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **165**

*ORIGINALE*

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rotaliana relativa alla manutenzione, custodia e assistenza agli utenti degli impianti del Centro Sportivo B. de Varda e concessione in uso degli stessi. Periodo 1 settembre 2025 - 31 dicembre 2027.

Il Giorno 19/08/2025 alle ore 17:45

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista

**L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E**

composta dai signori:

<b>1) DALFOVO MICHELE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente in Collegamento</b>
<b>2) MARTINATTI SARA</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Assente</b>
<b>3) CALLIARI ALESSANDRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>4) GASPERETTI BRUNO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>5) KAISERMANN ALESSIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>6) MERLO NICOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in Collegamento</b>

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rotaliana relativa alla manutenzione, custodia e assistenza agli utenti degli impianti del Centro Sportivo B. de Varda e concessione in uso degli stessi. Periodo 1 settembre 2025 - 31 dicembre 2027.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con deliberazione consiliare n. 23 del 27 maggio 2003, essendosi ultimata la costruzione del nuovo Centro sportivo Bruno De Varda, venivano approvate alcune linee di indirizzo relative alle modalità d'uso e di gestione dell'impianto, tra quelle indicate dall'articolo 44 della L.R. n. 1/93. La norma prevedeva che "*i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di egualianza*". La legge, inoltre, indicava diverse modalità di gestione dei servizi pubblici.

Il Consiglio ha preliminarmente valutato l'eventuale rilevanza economico imprenditoriale del servizio da assumere, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare del Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento n. 2 dd. 24.1.2002, la quale ha in particolare evidenziato che "*la rilevanza economico imprenditoriale non è collegata necessariamente alla specificità dell'attività erogata o alla merceologia del bene o del servizio fornito agli utenti*". E' di tutta evidenza infatti, che, salvo i casi di servizi che comportano necessariamente un'attività di tipo industriale o commerciale (distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, ecc.) gran parte dei servizi pubblici, ivi compresi quelli sociali, si prestano ad essere erogati, sia con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, sia priva di tale carattere e che, pertanto potrebbero indifferentemente assumere o non assumere la rilevanza economico ed imprenditoriale. Da ciò si desume che tale qualità del servizio dipende dalla scelta organizzativa della stessa Amministrazione e non dipende necessariamente da un fatto obiettivo preesistente alla scelta in parola. In prima approssimazione, possono essere considerati servizi pubblici locali privi di rilevanza economico imprenditoriale "*tutte le attività di produzione di beni e di servizi realizzate direttamente dall'ente in forma di mera erogazione o per il tramite di soggetti terzi senza l'impiego di un'organizzazione imprenditoriale*".

Nel caso specifico, il Consiglio ha ritenuto che il servizio sia privo di rilevanza economica e che dunque non si applichino le modalità di gestione previste dall'articolo 44, comma 6: costituzione di aziende speciali, costituzione di apposite società di capitali ad influenza dominante pubblica oppure tramite concessione a terzi. Viceversa, il comma 5 disciplina le forme organizzative dei servizi privi di rilevanza imprenditoriale ed economica, i quali possono essere gestiti istituzione oppure mediante affidamento del servizio a terzi, con atto motivato, oppure in economia, vale a dire gestiti direttamente dal Comune, sistema utilizzato per i servizi di modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio stesso. Normalmente tali servizi non hanno rilevanza economica imprenditoriale, ossia la gestione dell'impianto non appare almeno a priori produttiva di significative entrate in grado di coprire i costi di gestione connessi, oppure, pur essendo sussistente in parte tale caratteristica, tuttavia sono privi di quella rilevanza economica che consiglia e giustifica una diversa modalità di gestione.

Il Consiglio comunale ha disposto, dunque, di adottare quest'ultima modalità per la gestione del servizio concernente l'uso degli impianti sportivi, applicando quanto prevede il regolamento comunale che disciplina l'uso degli immobili e degli impianti, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 13 dicembre 2002 e ss.mm. L'articolo 2 prevede che gli impianti pubblici possano essere utilizzati in via esclusiva da un solo soggetto, che nel caso degli impianti sportivi diventa concessionario, oppure messi a disposizione di terzi secondo modalità da stabilirsi. Il Comune ha inteso garantirsi la possibilità di gestire e utilizzare in maniera più ampia ed autonoma gli impianti, e dunque - sotto tale profilo - non è apparsa opportuna la scelta della concessione amministrativa. Peraltro, è apparso opportuno, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento d'uso citato, affidare a terzi, nella fattispecie ad una società sportiva locale, la gestione dell'impianto tramite

stipula di una convenzione.

Sulla base delle suddette valutazioni, il Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 23/2003 ha dunque approvato i seguenti indirizzi relativi alla gestione ed all'uso del Centro Sportivo in questione, tuttora applicabili:

- a) il servizio relativo all'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto non è considerato di rilevanza economica ed imprenditoriale ed è gestito dal Comune direttamente, in economia, salvo quanto di seguito specificato;
- b) per quanto riguarda specificatamente le prestazioni di vigilanza, gestione, manutenzione e assistenza all'uso dell'impianto e delle strutture di servizio annesse, sarà stipulata idonea convenzione, che ne disciplina le specifiche modalità ed i termini, con un soggetto esterno;
- c) obiettivo prioritario dell'Amministrazione è favorire il più possibile l'uso degli impianti, da parte di tutti i soggetti interessati all'attività sportiva; pertanto nella convenzione deve essere precisato che tale utilizzo è assicurato direttamente dall'Amministrazione che si riserva il diritto e la competenza a rilasciare le autorizzazioni in tal senso, in accordo con il soggetto gestore, garantendo nel contempo al medesimo una posizione prioritaria secondo le esigenze della propria attività sportiva;
- d) si intende stabilire un regime tariffario particolare, differenziato a seconda del periodo e dei soggetti che utilizzano le strutture: le autorizzazioni all'uso e l'applicazione delle tariffe sono riservate all'Amministrazione, a maggior conferma che il soggetto individuato per la vigilanza e la manutenzione non è titolare di un rapporto concessorio.

E' stata quindi stipulata con una associazione sportiva locale, l'A.S.D. Rotaliana, una convenzione per disciplinare i contenuti del servizio affidato ed i rapporti con il Comune, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio e dall'articolo 90 comma 25 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002 n. 289) il quale prevedeva che nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

L'originaria convenzione racc. 389/atti privati dd. 14.10.2003 è stata poi più volte rinnovata da ultimo con contratto racc. 2171 dd. 16.09.2022 con scadenza 31.08.2025.

Con nota dd. 25.07.2025 registrata al prot. al n. 8889 dd. 28.07.25 l'A.S.D. Rotaliana ha inviato richiesta di rinnovo della convenzione in scadenza.

Preso atto che quanto disposto dalla sopracitata deliberazione consiliare n. 23/2003 è a tutti gli effetti ancora valido e pertinente e che, a seguito del riscontro positivo della precedente gestione, manutenzione e custodia del Centro Sportivo De Varda da parte dell'Associazione in parola, l'Amministrazione intende rinnovare la convenzione sino al 31.12.2027, in modo da uniformare la scadenza della stessa sia alla scadenza del contratto di comodato gratuito di un locale nel sottotribune all'associazione stessa che del contratto di concessione della pista di Atletica e di alcuni locali all'A.S.D. Atletica Rotaliana.

Gli oneri rispettivamente a carico dell'Associazione e del Comune sono specificatamente indicati nell'allegato schema di convenzione.

In particolare, fanno capo all'A.S.D. Rotaliana:

- l'apertura e chiusura degli impianti in occasione dei diversi utilizzi, anche da parte di terzi;
- la custodia dell'impianto, delle strutture e attrezzature;
- la pulizia degli spogliatoi e dei locali di servizio e delle aree esterne;
- l'assistenza agli utenti e la vigilanza sul corretto uso delle strutture e delle attrezzature da parte degli stessi,
- le piccole operazioni di manutenzione ordinaria, ad esclusione di quelle poste a carico del Comune.

A fronte di tali oneri, l'Amministrazione comunale riconosce un corrispettivo annuo di Euro 8.000,00.= a valere per ogni stagione sportiva (1 settembre - 31 agosto), da corrispondere in due rate di euro 4.000,00.= entro il 31 ottobre e il 30 marzo di ogni anno di vigenza della convenzione.

Sono invece posti a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco, in particolare il reintasamento del terreno di gioco con materiale granulare specifico;
- lo sgombero della neve e salatura del terreno di gioco e degli spazi aperti al pubblico;
- gli oneri derivanti dalla manutenzione dell'impianto termico, idraulico, elettrico e dell'ascensore;
- gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture;
- tutte le spese relative al consumo di energia elettrica, gas metano, acqua, derivanti dall'uso degli impianti e delle strutture, sia esterne che interne;
- gli oneri derivanti dall'utenza rifiuti ad uso della struttura sportiva intestata al Comune.

Il Comune si riserva, peraltro, la facoltà di effettuare controlli sul corretto uso degli impianti ed in particolare sui consumi dell'impianto di illuminazione e sullo smaltimento rifiuti.

Quanto sopra premesso e rilevato,

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 30.12.2024;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16, dd. 28.01.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2025-2027 e n. 64, del 28.3.2025, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2025-2027;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2025 – 2027, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la richiesta di rinnovo della convenzione inviata dall'A.S.D. Rotaliana e acquisita al prot. dell'ente al n. 8889 dd. 28.07.2025;

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 27 maggio 2003;

DATO ATTO che si intende uniformare la scadenza della convenzione di cui in oggetto alla scadenza del contratto di comodato gratuito di un locale nel sottotribune all'associazione stessa e del contratto di concessione della pista di Atletica e di alcuni locali all'A.S.D. Atletica Rotaliana e precisamente al 31.12.2027;

VERIFICATO, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o pendenze;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13/12/2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12/04/2018;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

*Firmato digitalmente: Il Segretario Generale – dott. Paolo Chiarenza;*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

*Firmato digitalmente: La responsabile dell'Ufficio Ragioneria – dott.ssa Eleonora Franzoi;*

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, per consentire il rinnovo della convenzione in tempi utili,

#### D E L I B E R A

1. di stipulare una convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rotaliana, con sede a Mezzolombardo, che disciplina l'utilizzo, la gestione, manutenzione, custodia e assistenza agli utenti degli impianti del Centro Sportivo B. de Varda da parte dell'associazione, con relativi oneri posti a carico della stessa, come specificati nelle premesse e nell'allegato schema di convenzione che forma parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dall'1 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2027;
2. di approvare lo schema di convenzione sopra richiamato, dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:
  - a) oneri a carico dell'A.S.D. e del Comune, evidenziati in premessa;
  - b) durata della convenzione: dall'1 settembre 2025 al 31 dicembre 2027;
  - c) riconoscimento all'A.S.D. Rotaliana dell'importo di Euro 8.000,00.= (ottomila) per ogni stagione sportiva quindi complessivamente 20.000,00.= euro a titolo di ristoro degli oneri assunti con la presente convenzione;
  - d) il Comune si riserva il diritto di concedere l'uso degli impianti a terzi (associazioni/società sportive e/o soggetti singoli) secondo modalità, termini e corrispettivi stabiliti dalla Giunta comunale, tali concessioni sono gestite autonomamente dal Comune e sono subordinate al pagamento di specifiche tariffe, stabilite dalla Giunta, introitate nel bilancio comunale;

3. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 20.000,00.= al cap. 6261-385 del PEG del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
6261-385	2025	4.000,00.=
6261-385	2026	8.000,00.=
6261-385	2027	8.000,00.=

4. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al capitolo del PEG 6261-385;
5. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del contratto che sarà redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto contraente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
8. di dare atto che il presente provvedimento prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;
9. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO  
Paolo Chiarenza

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella Allegato B annessa al D.P.R. 26.10.72 n. 642

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

(Provincia di Trento)

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROTALIANA  
RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E CUSTODIA E ALLA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO  
SPORTIVO DE VARDÀ.

Tra le parti:

1. ---, nato a --- il ---, Segretario Generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, a norma dell'art. 35 dello Statuto Comunale;
2. ---, nata a --- il ---, ivi residente in ---, C.F. ---, Presidente dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROTALIANA, domiciliata per la carica a Mezzolombardo in via Cavalleggeri Udine, 39/E partita IVA 01297550228;

Premesso e rilevato che:

- il Consiglio comunale con delibera n. 23 dd. 27.05.2003, ai sensi del Regolamento comunale d'uso degli impianti e degli immobili comunali, approvato con delibera consiliare n. 69 del 13 dicembre 2002, ha approvato alcune linee di indirizzo relative alle modalità di gestione del Centro sportivo Bruno De Varda, stabilendone - tra l'altro
- la forma di gestione tra quelle ammesse dalla legge, segnatamente la gestione in economia, autorizzando peraltro la stipula di specifica convenzione per disciplinare l'eventuale affidamento a soggetto terzo delle prestazioni di manutenzione e custodia della struttura;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. --- del ---, ha ritenuto di confermare la modalità già approvata con precedente deliberazione n. 173 del 06.09.2022, cui è seguita la convenzione stipulata in data 16.09.2022, racc. 2171/atti privati con scadenza il 31 agosto 2025;

- visto pertanto lo schema di convenzione approvato con la citata deliberazione n. --- -

--;

ciò premesso e rilevato, le parti come sopra individuate stipulano la seguente convenzione:

#### Articolo 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, di seguito indicato come "Comune" o "Amministrazione comunale", come sopra rappresentato, affida all'Associazione Sportiva Dilettantistica Rotaliana, con sede a Mezzolombardo, di seguito indicata come "Associazione", che in persona del suo legale rappresentante accetta, l'incarico di **custodia, pulizia, manutenzione e assistenza agli utenti** dell'impianto sportivo Bruno De Varda, alle condizioni specificate nel presente contratto.

2. L'impianto è costituito da:

- a) campo da calcio con fondo in erba sintetica e pista di atletica, relative aree di accesso, pertinenze e tribune;
- b) impianto di illuminazione a servizio degli impianti di cui alla lettera a);
- c) piazzali e parcheggi;
- d) locali di servizio ubicati sotto la tribuna del nuovo campo da calcio;
- e) spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, magazzino/deposito, ristoro spettatori;
- f) attrezzature e arredi, come da inventario.

3. Gli impianti sono assicurati, con premio a carico del Comune, con polizza di responsabilità civile e all risks.

4. A fronte degli oneri che l'Associazione assume con il presente atto, l'Amministrazione comunale:

- concede in uso gratuito i locali, individuati nella planimetria agli atti, da adibire a sede sociale;
- previa valutazione dei costi sostenuti o da sostenere, riconosce all'Associazione un

corrispettivo, secondo quanto stabilito all'articolo 7;

- consente l'esposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8, comma 1.

#### Articolo 2 – DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 1 settembre 2025 e dura sino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione comunale alla revoca o al recesso per ragioni di pubblico interesse o per le cause di cui al successivo articolo 8.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito della presente convenzione.

#### Articolo 3 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. All'Associazione sono affidate le seguenti specifiche incombenze:
  - a) apertura e chiusura degli impianti in occasione dei diversi utilizzi;
  - b) custodia dell'impianto, delle strutture e delle attrezzature, con esclusione delle attrezzature di competenza specifica di altre associazioni che utilizzano l'impianto;
  - c) assistenza agli utenti e vigilanza sul corretto uso delle strutture e delle attrezzature da parte degli stessi;
  - d) interventi di manutenzione ordinaria, limitati alle piccole riparazioni degli impianti e delle attrezzature;
  - e) pulizia degli spogliatoi e degli altri locali di servizio, degli arredi e degli impianti igienici, delle tribune, degli arredi - ad esclusione dei locali concessi in uso esclusivo ad altre associazioni;
  - f) gestione e vigilanza sul corretto utilizzo del cassetto per il rifiuto indifferenziato presente all'interno della recinzione e messo a disposizione dell'associazione dal Comune a cui è intestata l'utenza rifiuti collegata allo stesso.
2. L'Associazione garantisce l'assistenza ai soggetti terzi che utilizzano l'impianto ai sensi del successivo articolo 5, provvedendo all'apertura e chiusura prima e dopo l'uso, vigilando

sulla correttezza dell'uso medesimo e segnalando all'Amministrazione comunali eventuali problematiche o danni.

3. L'associazione è tenuta a operare in sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e antincendio di cui al D.P.R. 12.01.1998 n. 37.

#### Articolo 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Fatti salvi gli interventi posti a carico dell'Associazione, di cui all'articolo 3 comma 1, lettere d, e), sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle strutture, come di seguito specificati:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio e della pista di atletica, degli spogliatoi e locali di servizio, degli spazi verdi esterni;
- b) sgombero della neve, salatura e reintasamento, annuale ordinario e straordinario, con idoneo materiale del terreno di gioco;
- c) manutenzione dell'impianto termico, idraulico, elettrico e dell'ascensore;
- d) messa in sicurezza degli impianti e delle strutture;
- e) verifica periodica degli impianti secondo le normative vigenti.

2. Il Comune assume a proprio carico la stipula della polizza per l'assicurazione degli impianti dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento.

3. Sono, inoltre, a carico del Comune tutte le spese relative al consumo di energia elettrica, gas metano e acqua, conseguenti all'uso degli impianti e delle strutture, sia esterne che interne.

4. È attiva un'utenza rifiuti ad uso della struttura sportiva intestata al Comune che provvede al pagamento delle relative fatture di spesa.

5. Il Comune si riserva, peraltro, la facoltà di effettuare controlli sul corretto uso degli impianti ed in particolare sui consumi dell'impianto di illuminazione e sul corretto smaltimento dei

rifiuti.

6. A carico del Comune è, inoltre, posta la predisposizione della documentazione e delle operazioni necessarie per ottenere l'omologazione degli impianti.

#### Articolo 5 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. All'Associazione è garantito l'uso degli impianti oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme generali stabilite per l'utilizzo delle associazioni/società sportive e degli altri eventuali utenti.
2. Gli impianti devono essere utilizzati dall'Associazione solo per l'esercizio di attività sportive.
3. L'Associazione, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale di programmare l'utilizzo delle strutture da parte di altri soggetti, è tenuta a presentare all'inizio della stagione sportiva un calendario con gli orari di utilizzo delle strutture medesime, per l'attività agonistica e per gli allenamenti, ferme restando le necessarie modifiche in relazione alle previsioni del calendario agonistico ufficiale. L'Associazione prende atto, pertanto, che al Comune è riservato il diritto di destinare gli impianti ad eventuali diverse destinazioni d'uso, anche da parte di terzi (associazioni/società sportive e/o soggetti singoli) secondo modalità, termini e corrispettivi stabiliti dalla Giunta comunale, senza che l'Associazione medesima nulla possa eccepire al riguardo, fermo restando il rispetto del calendario agonistico di cui sopra.
4. Le concessioni relative all'utilizzo dell'impianto da parte di terzi sono gestite dal Comune e sono subordinate al pagamento di specifiche tariffe, stabilite dalla Giunta, introitate nel bilancio comunale.
5. L'Associazione garantisce, con proprio personale, l'apertura e la chiusura degli impianti anche in occasione dell'utilizzo degli stessi da parte di terzi, mettendo a disposizione degli stessi locali, strutture e attrezzature.
6. E' vietata all'Associazione la concessione dell'utilizzo delle strutture e degli impianti a terzi,

salvi diversi accordi con l'Amministrazione comunale per la concessione del campo da calcio in occasione delle partite indicate nel calendario ufficiale della F.I.G.C.

7. Il Comune è da ritenersi sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

#### Articolo 6 – INVENTARIO E RICONSEGNA

1. Le strutture sportive indicate nell'articolo 1, nonchè i beni mobili, descritti in specifico verbale di consistenza, dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della convenzione nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso, fermo restando che l'associazione dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

2. Alla scadenza della convenzione, l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

3. Per tutta la durata della convenzione, la società sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode delle proprietà comunale ad esso affidate, sia durante l'utilizzo degli impianti sia nei periodi di non utilizzo, secondo quanto specificato negli articoli precedenti.

#### Articolo 7 – CORRISPETTIVI

1. Il Comune riconosce all'Associazione a titolo di contributo, per il ristoro di tutti gli oneri assunti con la presente convenzione, l'importo di Euro 8.000,00= (ottomila) per ogni stagione sportiva, riferito dunque al periodo 1 settembre – 31 agosto, da versarsi in due rate uguali entro il 31 ottobre e il 31 marzo della stagione sportiva di riferimento, quindi complessivamente euro 20.000,00= (ventimila), senza particolari adempimenti a carico dell'Associazione, fermo restando che l'erogazione degli importi resta subordinata alla corretto uso delle strutture ad al rispetto delle condizioni stabilite con la presente

convenzione.

3. Non rientra nell'importo stabilito ai sensi del presente articolo il contributo comunale annuo che l'Amministrazione riconosce, con diverso specifico provvedimento, a sostegno dell'attività ordinaria e della promozione dell'attività sportiva di cui alla normativa provinciale vigente, da determinarsi con specifico provvedimento della Giunta.
4. L'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Articolo 8 – NORME FINALI

1. Nell'impianto oggetto della presente convenzione sono consentite forme di pubblicità, gestite dall'Associazione, esentate dall'imposta di pubblicità ai sensi del combinato disposto dall'articolo 90 comma 11 bis della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
2. Il Comune si riserva la più ampia sorveglianza sugli immobili consegnati con il presente atto. Anche a tal fine, il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alle strutture oggetto della presente convenzione, accettare lo stato delle medesime ed effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, del cui esito è tenuto a riferire alla Giunta comunale.
3. La presente convenzione può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale in qualsiasi momento, nel caso di violazione delle norme della convenzione medesima, di violazione al Regolamento comunale concernente l'uso degli immobili e degli impianti, per irregolarità o abusi nella gestione e/o applicazione delle tariffe, per interessi pubblici sopravvenuti o altre cause previste dalla legge.
4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale o dei

collaboratori dell'associazione.

5. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e relativa tariffa (parte seconda).

6. I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. L'associazione dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al link [Privacy](#).

7. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), l'associazione si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che l'associazione dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al contratto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

A.S.D. ROTALIANA

Il Segretario Generale

Il Presidente

---

---

firmato digitalmente

firmato digitalmente